

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge di conversione n. 3524	6
Missioni vevoli nella seduta del 6 febbraio 2003	3	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	6
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	6
Nomine ministeriali (Comunicazione)	4	(Sezione 3 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	13
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 4 – Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	26
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5	(Sezione 5 – Ordini del giorno)	49

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 6 febbraio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Brugger, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Dell'Elce, Delfino, Detomas, Dozzo, Fini, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Osvaldo Napoli, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rizzo, Rodeghiero, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Brugger, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Osvaldo Napoli, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rizzo, Rodeghiero, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 febbraio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Modifiche all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di chiusura delle liti fiscali pendenti » (3636);

BELLOTTI: « Disposizioni per il controllo della riproduzione delle nutrie » (3637);

BORRIELLO: « Interventi a sostegno delle imprese navalmeccaniche e amatoriali » (3638);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CABRAS ed altri: « Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo » (3639);

BURANI PROCACCINI: « Concessione di contributi statali per favorire l'ammodernamento delle imprese turistiche » (3640);

ROMANO: « Riconoscimento della lingua dei segni italiana » (3641);

DELBONO ed altri: « Norme per favorire la partecipazione dei dipendenti al capitale d'impresa » (3642);

FOTI: « Disciplina della professione di ottico optometrista » (3643);

FOTI: « Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di tariffa del servizio di fognatura e depurazione » (3644);

BRESSA ed altri: « Nuove norme in materia di dirigenza statale » (3645);

BERTINOTTI ed altri: « Disposizioni in materia di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi sindacali » (3646);

GASTALDI: « Istituzione del Garante nazionale della produzione agroalimentare e di derivazione animale » (3647);

FRATTA PASINI e FERRO: « Interpretazione autentica dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di calcolo dell'indennità di funzione » (3648);

PECORELLA: « Istituzione della giuria popolare presso il giudice unico di primo grado » (3649).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCHMIDT: « Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ecosistema e delle biodiversità » (3591) *Parere delle Commissioni VII, VIII, X e XIII.*

VIII Commissione (Ambiente):

MIGLIORI ed altri: « Disciplina delle attività di protezione civile » (3172) *Parere delle Commissioni I, III, IV, V, VII, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

DE LAURENTIIS ed altri: « Norme in materia di personale docente della scuola »

(3549) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):

CÈ ed altri: « Delega al Governo in materia di autonomia finanziaria dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni in attuazione delle norme relative al federalismo fiscale di cui all'articolo 119 della Costituzione » (3356) *Parere della I Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

al dottor Alfonso PUCCI l'incarico di studio sulla specificità di Roma-capitale nell'evoluzione federale dello Stato presso il dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

alla II Commissione permanente (Giustizia):

all'avvocato Sonia VIALE l'incarico di vice capo del dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia;

alla IX Commissione permanente (Trasporti):

al dottor Antonino VECCHIO DOMANTI l'incarico di direzione della direzione generale per i sistemi informativi e statistici nell'ambito del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

alla XI Commissione permanente (Lavoro) e alla XII Commissione permanente (Affari sociali):

al dottor Giovanni DAVERIO l'incarico di direzione dell'ufficio per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, nonché, *ad interim*, la direzione dell'ufficio per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili presso il dipartimento delle politiche sociali e previdenziali, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

al dottor Giancarlo SCATASSA l'incarico di direzione dalla direzione generale per le reti informative e per l'osservatorio del mercato del lavoro nell'ambito del dipartimento per le politiche del lavoro e l'occupazione e tutela dei lavoratori nonché, *ad interim*, l'incarico di direzione della direzione generale per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in

merito alle politiche sociali, nell'ambito del dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 gennaio 2003, a pagina 46, seconda colonna, alla settima riga, dopo le parole: « all'articolo 108, primo comma, la lettera *b*); » sono inserite le seguenti: « all'articolo 109, primo comma, la lettera *b*); ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2002, N. 282, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI COMUNITARI E FISCALI, DI RISCOSSIONE E DI PROCEDURE DI CONTABILITÀ (3524)

(A.C. 3524 - Sezione 1)

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3.2 della Commissione;

si intende conseguentemente revocato il parere contrario espresso in ordine al medesimo emendamento nella seduta del 5 febbraio 2003;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 5-bis.72 Sergio Rossi, 5-bis.73 Pinza e 5-bis.74 Benvenuto;

si intende conseguentemente revocato il parere contrario espresso in ordine ai medesimi emendamenti nella seduta del 5 febbraio 2003 reso, per un errore materiale, nel presupposto che i medesimi fossero volti alla soppressione della lettera n) del comma 1, anziché della lettera o) del medesimo comma;

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.5-bis.319.6 e 0.5-bis.319.7 Boccia, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 5-*quinquies*.030 della Commissione (nuova formulazione), sui subemendamenti 0.5-*bis*.321.1 e 0.5-*bis*.321.2 Boccia e sull'emendamento 5-*bis*.321 della Commissione.

(A.C. 3524 - Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato).

1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunità

europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e fermo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi sull'importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime di aiuti è divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di effettivo versamento. In caso di mancato versamento entro il 31 dicembre 2002, dal 1° gennaio 2003 è dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme di cui al periodo precedente.

2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.

ARTICOLO 2.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto).

1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e

successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003.

ARTICOLO 3.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve).

1. Le previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistente nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio indicato al periodo precedente e dei due successivi.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione).

1. Nell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 23,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 32 per cento »;

b) al comma 2, le parole: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze », sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto ministeriale ».

ARTICOLO 5.

(Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive).

1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonché le violazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di 100,00 euro entro il 16 marzo 2003. Tali versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi telematici, della data di cessazione dell'attività e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.

ARTICOLO 6.

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) relativamente alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per il periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno

1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l'intermediario, al quale è presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, nonché la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1».

4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1».

5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi».

6. Relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003 nell'ambito delle disposizioni che disciplinano l'emersione delle attività detenute all'estero di cui al capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la somma da versare è pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato. La disposizione del presente comma può essere modificata solo in modo espresso e si applica anche alle operazioni di emersione regolate da disposizioni diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5.

ARTICOLO 7.

(Dismissione di beni immobili dello Stato).

1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi).

1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, si intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad essere attribuite alla Agenzia delle entrate l'amministrazione, la riscossione e il conten-

zioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse le entrate derivanti dall'imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

ARTICOLO 9.

(Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica).

1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, i collegi di revisione o sindacali degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e loro consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici regionali e locali, sono integrati da un componente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico degli enti o degli organismi pubblici. Tale disposizione non opera quando nei collegi di revisione o sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici è già prevista la presenza di uno o più componenti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO A

ELENCO BENI DELLO STATO

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE
Palazzo Poste	Milano
Torri dell'Eur	Roma
Tor Pagnotta - Lotto A	Roma
Tor Pagnotta - Lotto B	Roma
Tor Pagnotta - Lotto C	Roma
La Rustica - Lotto A e Lotto B	Roma
La Rustica - Lotto D/c	Roma
Sotto centrale telefonica Porta Romana	Milano
Sotto centrale telefonica Via Magolfa	Milano
Sotto centrale telefonica Porta Venezia	Milano
Sotto centrale telefonica Via Belfiore	Milano
Centrale telefonica Amedeo Via Crispi	Napoli
Centrale telefonica Piazza Nolana	Napoli

ALLEGATO B

ELENCO BENI EX ETI

Numero progressivo	DENOMINAZIONE BENE	LOCALIZZAZIONE		
		Indirizzo	Città	Prov.
1	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via G. Buitoni, 3	Sansepolcro	AR
2	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via Cortonese, 143	Perugia	PG
3	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via XXXIV Maggio, 99/101	Pontecorvo	FR
4	Agenzia Coltivazione Tabacchi	Strada Statale n.16	Alessano	LE
5	Magazzino Tabacchi Greggi	via Malta, 42	Spongano	LE
6	Magazzino Tabacchi Greggi	via Montebello, 46	Piacenza	PC
7	Magazzino Tabacchi Greggi	via Bengasi, 5	Tortona	AL
8	Manifattura Tabacchi	SS Romea, 255	Mesola	FE
9	Manifattura Tabacchi	v.le Regina Margherita, 33	Cagliari	CA
10	Manifattura Tabacchi	p.za San Cristoforo, 18	Catania	CT
11	Manifattura Tabacchi	via delle Cascine, 35	Firenze	FI
12	Manifattura Tabacchi	Contrada Cammarata	Castrovillari	CS
13	Manifattura Tabacchi	v.le Fulvio Testi, 121	Milano	MI
14	Manifattura Tabacchi	via Sant'Orsola, 78	Modena	MO
15	Manifattura Tabacchi	via Galileo Ferraris, 273	Napoli	NA
16	Manifattura Tabacchi	Via Simone Guli, 11	Palermo	PA
17	Manifattura Tabacchi	Via Malaspina, 20	Trieste	TS
18	Manifattura Tabacchi	V.le della Fiera, 1	Verona	VR
19	Deposito Generi di Monopolio	Via del Vespro, 53	Messina	ME
20	Deposito Generi di Monopolio	Via Vittorio Veneto, 27	Reggio Calabria	RC
21	Deposito Generi di Monopolio	Via Rigopiano, 36	Pescara	PE
22	Deposito Generi di Monopolio	P.le Cremona, 3	Brescia	BS
23	Deposito Generi di Monopolio	Via Degola, 3/d	Genova	GE
24	Deposito Generi di Monopolio	Via dei Sali, 5	Venezia Porto Marghera	VE
25	Deposito Generi di Monopolio	Via Gervasutta, 20	Udine	UD
26	Deposito Generi di Monopolio	Via Barcellona, 19/21	Catania	CT
27	Deposito Generi di Monopolio	Via Generale De Maria	Palermo	PA

(A.C. 3524 – Sezione 3)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE**

All'articolo 4, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“ 9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza; in tal caso, non si applicano interessi ”.

1-ter. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.

1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1-ter si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi ed il ritardato riversamento delle somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data del 31 dicembre 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) per le penalità non ancora contestate alla predetta data del 31 di-

cembre 2002, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.

1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « 16 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “ di cui all'articolo 49, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ”, sono inserite le seguenti: “ nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ” ».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. — (Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). — 1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 3, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: « , relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 »;

2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,

n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica »;

3) al comma 4, le parole da: « la definizione » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti. »;

4) al comma 5, ottavo periodo, le parole: « 2.000 euro » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 3.000 euro » e « 6.000 euro » e le parole: « 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004 »;

5) al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: « secondo le disposizioni del presente articolo » sono inserite le seguenti: « , esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo »;

6) al comma 15, dopo le parole: « entro il 31 luglio 2003 » sono inserite le seguenti: « , ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo »;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, dopo le parole: « dell'imposta regionale sulle attività produttive » sono inserite le seguenti: « del contributo straordinario per l'Europa, di

cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

2) al comma 3:

2.1.) al primo periodo, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »;

2.2.) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo comma, e 34, sesto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 9-*bis*. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta »;

2.3.) al secondo periodo, le parole: « , salvo che per i periodi di imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo » sono soppresse;

2.4.) al terzo periodo, le parole: « per ciascun periodo di imposta » sono soppresse; le parole: « 2.000 euro » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 3.000 euro » e « 6.000 euro »; le parole: « 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004 », e le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

3) al comma 4, le parole: « 21 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 24 aprile 2003 », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministra-

zione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza. »;

4) al comma 5, primo periodo, le parole: « 13 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento »;

5) al comma 6:

5.1.) l'alinea è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento: »;

5.2.) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa »;

5.3.) la lettera *d)* è abrogata;

6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate

all'eccedenza rispetto a quelle corrispondenti agli imponibili integrati aumentati ai sensi del comma 6 »;

7) al comma 7, le parole: « alle lettere *c)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « alla lettera *c)* »;

8) al comma 10:

8.1.) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16; in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli articoli 41-*bis* del predetto decreto n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del predetto decreto n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti »;

8.2.) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alle lettere *c)*

e *d*) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa »;

9) al comma 11, al primo periodo, le parole: « 16 aprile 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 maggio 2003 »; al secondo periodo, le parole: « 20 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 settembre 2003 »;

c) all'articolo 9:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: « chiedendo » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera *a*), nonché, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto »;

2) al comma 2, lettera *a*), le parole: « al 18 per cento », « 16 per cento » e « 13 per cento », sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « all'8 per cento », « 6 per cento » e « 4 per cento »; dopo le parole: « dell'imposta regionale sulle attività produttive », sono inserite le seguenti: « del contributo straordinario per l'Europa di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, »;

3) al comma 2, lettera *b*), le parole: « ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel

periodo d'imposta, e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo »;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera *a*), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari:

a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni;

b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:

1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;

2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;

3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro »;

5) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di

cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualità »;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera *b*), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:

1) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 50.000 euro;

2) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 180.000 euro;

3) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari è superiore a 180.000 euro »;

7) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: « originarie » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 »;

8) al comma 10, lettera *c*), le parole: « i predetti effetti operano » sono sostituite dalle seguenti: « i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano »; le parole: « di tutte le attività » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività »; le parole: « , ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione

delle attività medesime » sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica »;

9) al comma 12, primo periodo, le parole: « , per ciascun periodo di imposta, », sono soppresse; al medesimo comma, le parole: « 2.000 euro » e « 5.000 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 3.000 euro » e « 6.000 euro », le parole: « 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004 » e le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

10) al comma 14:

10.1.) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dell'articolo 15 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; »;

10.2.) al comma 14, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera *c*) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica »;

11) al comma 17, secondo periodo, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al terzo periodo, le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

12) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (*Definizione dei ritardati od omessi versamenti*). — 1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi

denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo. »;

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: « della presente legge » sono inserite le seguenti: « in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, »; al medesimo comma, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

e) all'articolo 11:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « (*Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga di termini*) »;

2) al comma 1, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al medesimo comma, le parole: « a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta » sono sostituite dalle seguenti: « a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni »;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non voler beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2003 »;

f) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: « 30 giugno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2000 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal medesimo comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento. »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea »;

g) all'articolo 14:

1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni »;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;

3) al comma 5, le parole: « 13 per cento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento »; al primo periodo, dopo le parole: « in corso a tale data » sono inserite le seguenti: « nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni »; dopo le parole: « è dovuta », sono inserite le seguenti: « , entro il 16 aprile 2003, »; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , a condizione che i

soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi »;

4) il comma 6 è abrogato;

h) all'articolo 15:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)* »;

2) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « interessi » sono inserite le seguenti: « , indennità di mora », e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo quanto previsto dal comma 4, lettera *b-bis*) »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 23 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione »;

3) al comma 2, alinea, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al medesimo comma, alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, le parole: « maggiori imposte e contributi » sono sostituite dalle seguenti: « maggiori imposte, ritenute e contributi »;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione »;

5) al comma 4, alinea, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al medesimo comma, lettera *a)*, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 18 per cento »;

6) al comma 4, lettera *b)*, le parole: « l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal » sono sostituite dalle seguenti: « la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel »;

7) al comma 4, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili »;

8) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo, le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea »;

9) al comma 5:

9.1) al primo periodo, le parole: « 16 marzo 2003, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni »;

9.2) al secondo periodo, le parole: « 2.000 euro » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 3.000 euro » e « 6.000 euro », le parole: « 16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ed il 20

giugno 2004 », e le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

10) al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « È altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione »;

11) al comma 8, le parole: « 18 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 18 aprile 2003 »; al medesimo comma, dopo le parole: « di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « gli atti di cui al comma 3-*bis*, »;

i) all'articolo 16:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio ed anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro: il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla predetta data ovvero nel caso in cui, alla medesima data,

la lite pende nel primo grado di giudizio e non è stata ancora pubblicata la sentenza. »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al medesimo comma, quarto periodo, le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

3) al comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: « per lite pendente, quella » sono inserite le seguenti: « in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato »; al medesimo comma, lettera *c)*, dopo le parole: « al netto degli interessi » sono inserite le seguenti: « , delle indennità di mora »;

4) al comma 4, dopo la parola: « versamento », sono inserite le seguenti: « , se dovuto ai sensi del presente articolo »; al medesimo comma, le parole: « 21 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 21 aprile 2003 »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera *b)*, la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea »;

6) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2003, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni,

ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio »;

7) il comma 7 è abrogato;

8) al comma 8, le parole: « di cui al comma 1 », sono sostituite dalla seguente: « competenti »; dopo le parole: « corti di appello » sono inserite le seguenti: « nonché alla Corte di cassazione »; le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2003 »; le parole: « 31 luglio 2005 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2004 »;

9) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso può delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta giorni »;

10) al comma 10, le parole: « fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « fatte salve le disposizioni del comma 5. »;

l) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

« ART. 16-bis. (Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni) - 1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, relativo alle violazioni previste dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive mo-

dificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.

2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 472 del 1997, è ridotto alla metà.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1° aprile 2003. »;

m) all'articolo 17, comma 1, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »;

n) all'articolo 20, i commi da 1 a 5 sono abrogati; conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: « *Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero* »;

o) all'articolo 22, comma 6, alinea, le parole: « , fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, » sono soppresse.

ART. 5-ter. — (Disposizioni in materia di versamenti e di definizione degli accertamenti). — 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2003. I versamenti effettuati sulla base della disposizione di cui al citato comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002 prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al precedente periodo sono restituiti ai contribuenti dall'Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo.

2. Si intendono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del presente decreto, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto di imposizione o, comunque, di pretesa di pagamento relativi alle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre

1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

ART. 5-quater. — (Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580). — 1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di applicazione dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002.

ART. 5-quinquies. — (Definizione della tassa automobilistica erariale). — 1. Le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, possono essere definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità di versamento. In tal caso non sono dovuti interessi e sanzioni.

2. Qualora sia stata notificata cartella di pagamento relativa alla tassa di cui al comma 1, le violazioni possono essere definite mediante il pagamento al concessionario della riscossione della tassa medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima data ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « tra il 1° gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003, » *sono sostituite dalle seguenti:* « fino al 30 giugno 2003, relativamente ad attività detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati si applica il tasso di cambio individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001;

alla lettera d) sono soppresse le parole: « , la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, »; *alla medesima lettera le parole:* « decreto-legge n. 167 del 1990 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 »;

alla lettera e) le parole: « 1° agosto 2001 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 2001 »;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) nella dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, gli interessati devono attestare che le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione erano da essi

detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applica con riferimento alla data del 31 dicembre 2001 ».

al comma 6, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalla seguenti: « 16 aprile 2003 ».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

ART. 6-bis. — *(Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate).* — 1. Il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere trasferiti in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata, ma non oltre il 30 giugno 2003, con l'applicazione delle disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1, gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.

3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella di-

chiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro e alle altre attività finanziarie trasferiti in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.

4. Relativamente alle operazioni di rimpatrio di cui al comma 1 effettuate dopo il 16 aprile 2003 è dovuta una somma pari allo 0,5 per cento del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati. Gli intermediari ai quali è conferito l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie versano la somma dello 0,5 per cento secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il 16 del mese successivo a quello in cui il denaro e le altre attività finanziarie sono stati rimpatriati, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari.

ART. 6-ter. — *(Comunicazione tra intermediari).* — 1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro ed altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del presente decreto, nonché del decreto-legge 25 set-

tembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ovvero dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-*bis* del presente decreto, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 350 del 2001, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente.

ART. 6-quater. — (Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari). — 1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il 16 aprile 2003.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

ART. 6-quinquies. — (Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento). — 1. Le somme restituite ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, possono essere compensate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti d'importo, a de-

correre dalla data di ricezione dell'integrazione della dichiarazione riservata di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 2002.

2. Le eccedenze di versamento delle somme previste dagli articoli 6, comma 6, e 6-*bis*, comma 4, del presente decreto, nonché dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dall'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rispetto a quelle effettivamente dovute possono essere compensate dagli intermediari con le stesse modalità di cui al comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'articolo 8:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dal 1° aprile 2003 le funzioni dell'Amministrazione finanziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse, emanati sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'Agenzia delle entrate anche congiuntamente con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 15 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 21 marzo ».

All'Allegato B, numero 3, la parola: « XXXIV » è sostituita dalla seguente: « XXIV ».

(A.C. 3524 – Sezione 4)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 3.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 2. DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 3.2. della Commissione, comma 2-bis, sostituire le parole: Le società sportive previste dalla presente legge possono con le seguenti: Alle società sportive previste dalla presente legge è preclusa la facoltà di.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-ter.

0. 3. 2. 3. Lolli, Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 3. 2. della Commissione, comma 2-bis, capoverso, dopo le parole: presente legge aggiungere la seguente: non.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-ter.

0. 3. 2. 1. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 3. 2. della Commissione, sopprimere il comma 2-ter.

0. 3. 2. 4. Lettieri, Lolli, Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De

Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 3. 2. della Commissione, comma 2-ter, sostituire le parole da: dieci rate fino a: in corso alla con le seguenti: unica rata entro sei mesi dalla.

0. 3. 2. 2. Giordano, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. All'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata. »

2-ter. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis debbono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo.

3. 2. *(Nuova formulazione)* La Commissione.

(Approvato)

ART. 5-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: due anni con le seguenti: trenta giorni.

5-bis. 158. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi,

Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre mesi.

5-bis. 157. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.

5-bis. 156. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La presente disposizione non si applica nei confronti dei soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiori a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica. »

5-bis. 203. Visco, Benvenuto, Pinza.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***5-bis. 159.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***5-bis. 160.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.

5-bis. 161. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5-bis. 162. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

1) al comma 2, le parole: « 31 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 ».

5-bis. 163. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2000 con le seguenti: 30 giugno 1999.

5-bis. 164. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, , Crisci, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, dopo le parole: « uffici statali » sono inserite le seguenti: « o degli enti territoriali » e le parole: « 30 giugno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2002 ».

5-bis. 165. Marras, Arnoldi.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 31 dicembre 2000 con le seguenti: 30 novembre 2002.

5-bis. 166. Marras, Arnoldi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5-bis. 46. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

***5-bis. 48.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

***5-bis. 82.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera g) numero 3), sopprimere le parole: le parole « 13 per cento », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento »;

5-bis. 41. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera g) numero 3), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 99,9 per cento.

5-bis. 40. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera g) numero 3), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento.

5-bis. 48-bis. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi,

Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5-bis. 319
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento della Commissione 5-bis-319, sopprimere le parole: nella misura del 6 per cento.

0. 5-bis. 319. 1. Benvenuto.

Sostituire la parola: terzo con la seguente: primo.

0. 5-bis. 319. 2. Benvenuto, Pinza, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sostituire la parola: terzo con la seguente: secondo.

0. 5-bis. 319. 3. Lettieri, Benvenuto, Pinza, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci, Grandi.

Sopprimere le parole: dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o.

0. 5-bis. 319. 4. Stradiotto, Benvenuto, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sopprimere le seguenti parole: o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

0. 5-bis. 319. 5. Grandi, Stradiotto, Benvenuto, Pinza, Nicola Rossi, Santagata,

Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sostituire le parole: all'ammontare con le seguenti: al 10 per cento.

0. 5-bis. 319. 6. Benvenuto, Pinza, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sostituire le parole: all'ammontare con le seguenti: al 20 per cento.

0. 5-bis. 319. 7. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata. »

5-bis. 319. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata. ».

5-bis. 42. Leo.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

5-bis. 50. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).

5-bis. 51. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera h), numero 2), sopprimere le parole da: ; il secondo periodo è sostituito fino alla fine del numero.

5-bis. 52. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In tal caso il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse. »

5-bis. 7. Leo.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente alla medesima lettera:

al numero 5), sopprimere le parole da: ; al medesimo comma fino alla fine del numero.

sopprimere il numero 10).

5-bis. 43. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 4).

5-bis. 44. Giordano, Russo Spena

Al comma 1, lettera h), numero 5), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 99,9 per cento.

5-bis. 55. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), numero 5), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 10 per cento.

5-bis. 45. Leo.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 6).

5-bis. 56. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), numero 6), dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 80 per cento » e.

5-bis. 9. Leo.

Al comma 1, lettera h), numero 7), sostituire le parole: del 90 per cento, con le seguenti: dello 0,01 per cento.

5-bis. 58. Giordano, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5-bis. 321 DELLA COMMISSIONE.

Alla lettera b)-ter sostituire la cifra: 65 con la seguente: 5 per cento.

0. 5-bis. 321. 1. Benvenuto, Pinza, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Alla lettera b)-ter sostituire la cifra: 65 con la seguente: 15 per cento.

0. 5-bis. 321. 2. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera h), numero 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso.

5-bis. 321. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera h), numero 7), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-ter) nel caso in cui i processi verbali di constatazione di cui al comma 1 riguardino anche le violazioni di omessa effettuazione di ritenute e conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, queste possono essere definite pagando il 35 per cento delle maggiori ritenute omesse».

5-bis. 57. Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera h), numero 9. 1), sostituire le parole: esclusa in ogni caso con le seguenti: ivi compresa.

5-bis. 59. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 9.2).

5-bis. 60. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera h), numero 9.2), sostituire le parole: « 3.000 euro » e « 6.000 euro » con le seguenti: « 30.000 euro » e « 60.000 euro ».

5-bis. 61. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).

5-bis. 62. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

5-bis. 63. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera i), alinea, sostituire le parole da: delle seguenti somme fino alla fine del numero con le seguenti: di una somma pari al minore importo tra il 20 per cento del valore della lite ed il 50 per cento del valore della lite deciso nell'ultimo grado di giudizio.

5-bis. 204. Visco, Benvenuto, Pinza.

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso a), sostituire le parole: 150 euro con le seguenti: 1999,99 euro;

Conseguentemente, al medesimo numero, capoverso b):

sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 90 per cento;

sostituire le parole 50 per cento, con le seguenti: 100 per cento.

5-bis. 64. Giordano, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5-BIS. 306.
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, sopprimere il numero 1).

0. 5-bis. 306. 1. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 1), sopprimere le parole: non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, numero 2), sopprimere le parole:

non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

0. 5-bis. 306. 4. Fluvi, Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 2), sostituire le parole da: 50 per cento fino a: predetta data con le seguenti: 100 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale.

0. 5-bis. 306. 2. Giordano, Russo Spina.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 3), sostituire le parole: 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio, e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio con le seguenti: 100 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio, e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale.

0. 5-bis. 306. 3. Giordano, Russo Spina.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 3), sopprimere le parole da: giurisdizionale fino alla fine del numero.

0. 5-bis. 306. 5. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

Al comma 1, lettera i), numero 1, capoverso b), sostituire le parole da: il 10 per

cento fino alla fine del numero con le seguenti:

1) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

5-bis. 306. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso b), sostituire le parole da: il 10 per cento fino alla fine del capoverso, con le seguenti: in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione della lite, 10 per cento del valore della lite o, se inferiore, 50 per cento del valore della lite determinato nella predetta pronuncia; in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla predetta data, 50 per cento del valore della lite. Nel caso di soccombenza parziale, la somma dovuta è pari al 50 per cento del valore della lite risultante dall'ultima o unica pronuncia giurisdizionale aumentato del 2 per cento del valore della lite per la parte in cui risulta soccombente l'amministrazione finanziaria dello Stato.

5-bis. 10. Leo.

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il versamento non può essere inferiore a 300 euro.

5-bis. 65. Grandi, Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2, nel caso in cui, alla data in cui è eseguito il pagamento di cui a tale comma, la lite sia pendente nel primo grado di giudizio e non sia stata pubblicata la sentenza ».

5-bis. 11. Leo.

Al comma 1, lettera i), numero 2) dopo le parole: « 16 aprile 2003 »; aggiungere le seguenti: al medesimo periodo, le parole: « esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni » sono soppresse;

5-bis. 66. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).

5-bis. 67. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 8).

5-bis. 68. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere le lettere l), m), n) e o).

5-bis. 69. Giordano, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5-BIS. 322 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 5-bis. 322 della Commissione, sopprimere il capoverso Art. 16-bis.

0. 5-bis. 322. 1. Benvenuto.

All'emendamento 5-bis. 322 della Commissione, sopprimere il capoverso comma 2.

0. 5-bis. 322. 2. Benvenuto.

All'emendamento 5-bis. 322 della Commissione, sopprimere il capoverso comma 3.

0. 5-bis. 322. 3. Benvenuto.

All'emendamento 5-bis. 322 della Commissione, al capoverso 3 sostituire le parole: 1° aprile 2003 con le seguenti: 1° marzo 2004.

0. 5-bis. 322. 4. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

1-bis. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e

successive modificazioni, è inserito, il seguente:

« ART. 16-bis (Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni). — 1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16, relativo alle violazioni previste dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.

2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, è ridotto alla metà.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1° aprile 2003. ».

5-bis. 322. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera l), capoverso, comma 3, sostituire le parole: 1° aprile 2003 con le seguenti: 1° marzo 2004.

5-bis. 70. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) all'articolo 17, al comma 2, primo periodo, le parole: « per anno e » sono soppresse.

5-bis. 71. Sergio Rossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

***5-bis. 72.** Sergio Rossi, Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Dario Galli, Bricolo, Gibelli.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

***5-bis. 73.** Pinza, Stradiotto, Santagata, Lettieri, Bottino, Pistone, Collè, Zanella.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

***5-bis. 74.** Benvenuto, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, capoverso articolo 110, comma 6, l'ultimo periodo è soppresso.

2) al comma 4, capoverso articolo 14-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « Al fine di consentire l'attuazione della rete o delle reti, nonché la realizzazione del registro dei gestori noleggiatori, sino al 31 dicembre 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo riformulato dall'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le disposizioni del secondo, terzo e quarto periodo della lettera b) del comma 7 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come riformulato dall'articolo 22 della citata legge n. 289 del 2002 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, l'ente gestore istituisce una o più reti per la gestione, il controllo ed il

monitoraggio ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. Per la gestione della rete o delle reti l'amministrazione autonoma dei monopoli di stato può avvalersi di uno o più concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. L'amministrazione autonoma dei monopoli di stato istituisce un apposito registro della categoria dei gestori noleggiatori, cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che gestiscono gli apparecchi di cui al presente articolo; il registro si forma anche avvalendosi delle informazioni che i concessionari sono tenuti a fornire. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma »;

3) al comma 6, alinea, le parole « fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 », sono soppresse.

5-bis. 75. Marras, Arnoldi, Vitali.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) all'articolo 22:

1) al comma 4, capoverso articolo 14-bis, comma 1, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « In tal caso gli importi dovuti per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono versati entro il 21 marzo 2003, per le apparecchiature denunciate all'amministrazione finanziaria alla data del 15 febbraio 2001, con riferimento all'ultimo pagamento effettuato a mezzo modello F24 o a mezzo versamento diretto alla SIAE, in conformità a quanto previsto dal comma 3. Le somme già pagate a tale titolo sono scomutate dall'importo dovuto »;

2) al comma 4, capoverso articolo 14-bis, il comma 2 è soppresso;

3) al comma 6, alinea, le parole: « fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui

al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 », sono soppresse.

5-bis. 76. Marras, Arnoldi, Vitali, Jannone.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) all'articolo 22:

1) al comma 4, capoverso articolo 14-bis, comma 1, terzo periodo, le parole: « e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo », sono sostituite dalle seguenti: « Le somme già pagate a tale titolo sono scomutate dall'importo dovuto »;

2) al comma 6, alinea, le parole: « fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 », sono soppresse.

5-bis. 77. Marras, Arnoldi, Vitali, Jannone.

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

o) all'articolo 22:

1) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: « , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. »

2) al comma 6, alinea, le parole: « , fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, » sono soppresse.

5-bis. 205. Cento.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: n-bis: all'articolo 22, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni "gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe,

pesca verticale di abilità”, inseriti nell’elenco istituito all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell’interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo del 10 aprile 1991 e successive modificazioni, sempre che già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge 18 marzo 1968, n. 337 ».

5-bis. 305. *(Testo modificato nel corso della seduta).* La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano anche ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

5-bis. 79. Sergio Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria agli interventi per la ricostruzione e per i danni causati dalle calamità naturali verificatesi nel corso del 2002.

5-bis. 80. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci, Rusconi, Reduzzi.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate prioritariamente alla ricostruzione nei comuni delle regioni dell’Italia settentrionale colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi nel mese di novembre 2002.

5-bis. 78. Sergio Rossi, Stucchi, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria al cofinanziamento di contratti a tempo determinato, da stipulare, a cura di università ed enti di ricerca, con giovani ricercatori e alla ricerca di base di cui all’articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5-bis. 81. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

ART. 5-ter.

(Disposizioni in materia di versamenti e di definizione degli accertamenti).

Sopprimerlo.

***5-ter. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***5-ter. 2.** Arnoldi, Marras, Jannone.

Sopprimerlo.

***5-ter. 3.** Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sopprimerlo.

***5-ter. 5.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: con effetto fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5-ter. 4. Arnoldi, Marras, Jannone.

ART. 5-*quater*.

(Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580).

Sopprimerlo.

5-*quater*. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: si applica anche fino alla fine dell'articolo con le seguenti: non si applica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5-*quater*. 1. Giordano, Russo Spena.

ART. 5-*quinquies*.

(Definizione della tassa automobilistica erariale).

Sopprimerlo.

5-*quinquies*. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5-*quinquies*. 1. Giordano, Russo Spena.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-*sexies*. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27

dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995 e 1996, entro il 31 luglio 2003, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003, 2004 e 2005, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5-*quinquies*. 010. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 5-*QUINQUIES*. 030. DELLA COMMISSIONE.

All'articolo aggiuntivo 5-quinquies. 030. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

0. 5-*quinquies*. 030. 1. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo.

All'articolo aggiuntivo 5-quinquies. 030. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: dichiarati con i decreti fino a:

territorio comunale *con le seguenti*: ai sensi delle disposizioni vigenti.

- 0. 5-quinquies. 030. 3.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'articolo aggiuntivo 5-quinquies. 030. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: dichiarati con i decreti fino a: 29 novembre 2002 con le seguenti: ai sensi delle disposizioni vigenti.

- 0. 5-quinquies. 030. 4.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'articolo aggiuntivo 5-quinquies. 030. della Commissione, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo è fissata fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 relativamente agli investimenti effettuati fino al 31 luglio 2004.

- 0. 5-quinquies. 030. 2.** Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-*sexies*.

1. A valere sulle maggiori entrate recate dalla presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi

operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002, e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e comunque entro il 31 luglio 2004.

5-quinquies. 030 (Nuova formulazione). La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-*sexies*. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al 31 luglio 2003 per gli investimenti realizzati in sedi operative ubicate nei comuni dichiarati bialluvionati per due volte nel corso dell'ultimo decennio. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo è fissata al 31 luglio 2004.

1-*ter*. Ai suddetti comuni è attribuito il contributo dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella forma del credito d'imposta, entro il limite di 30 milioni di euro annui fino al 2006.

5-quinquies. 019. Zanetta, Patria, Rosso.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-*sexies*. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18

ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al 31 luglio 2003 per gli investimenti realizzati in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002, e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo è fissata al 31 luglio 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del decreto-legge così come modificato.

5-quinquies. 018. Sergio Rossi, Stucchi, Parolo, Cè, Dario Galli.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002, e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati nel terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, fino al 31 luglio 2004.

5-quinquies. 020. Leo.

ART. 6.

(Emersione di attività detenute all'estero).

Sopprimerlo.

***6. 1.** Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sopprimerlo.

***6. 2.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***6. 22.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 23 aprile 2002, n. 73 aggiungere la seguente: non.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: fatte salve fino alla fine del comma, nonché i commi da 2 a 6.

6. 3. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: al 30 giugno 2003 con le seguenti: al 30 giugno 2002.

6. 18. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: al 30 giugno 2003 con le seguenti: al 30 settembre 2002.

6. 19. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: al 30 giugno 2003 con le seguenti: al 31 dicembre 2002.

- 6. 20.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, alinea, e ovunque ricorrono nell'articolo, sostituire le parole: 31 dicembre 2001 con le seguenti: 1° agosto 2001.

- 6. 30.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 90 per cento.

- 6. 8.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 45 per cento.

- 6. 4.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 33 per cento.

- 6. 5.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 23 per cento.

- 6. 6.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.

- 6. 7.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: riservata fino alla fine della lettera con le seguenti: non può essere riservata.

- 6. 9.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d) sopprimere la parola: non.

- 6. 11.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso gli illeciti penali collegati non sono estinti.

- 6. 10.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri, Cima, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- 6. 12.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: 27 per cento con le seguenti: 95 per cento.

- 6. 13.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera f), primo periodo, sostituire le parole da: riservata fino a: decreto-legge n. 350 del 2001 con le seguenti: non riservata e pubblica.

6. 16. Giordano, Russo Spena, Pennacchi.

Al comma 1, lettera f), primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 con le seguenti: di cui alla lettera c).

6. 40. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo cui sia conferito incarico di custodia, amministrazione o deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legislativo, se non esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata dall'intermediario entro il termine del 30 giugno 2003. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso e il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

6. 15. Benvenuto, Pinza, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Sopprimere i commi 2 e 4.

6. 17. Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. L'articolo 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato.

6. 23. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 16 aprile 2003 con le seguenti: 16 marzo 2003.

6. 29. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 95,5 per cento.

6. 21. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 45 per cento.

6. 24. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 33 per cento.

6. 25. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 27 per cento.

6. 26. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi,

Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 23 per cento.

6. 27. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.

6. 28. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Norme in materia di IRAP).

L'articolo 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

« 5. A partire dal 1° gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. Gli importi che, anteriormente alla data del

31 dicembre 2002, siano stati eventualmente versati a titolo di IRAP sui predetti contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, rappresentano un credito utilizzabile anche automaticamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quote costanti nell'esercizio 2003 e nei successivi ma non oltre il terzo ».

***6. 04.** Pasetto, Stradiotto, Benvenuto, Ottone, Pistone, Lettieri, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Santagata, Villari, Tuccillo, Burton.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Norme in materia di IRAP).

L'articolo 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

« 5. A partire dal 1° gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. Gli importi che, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, siano stati eventualmente versati a titolo di IRAP sui predetti contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, rappresentano un credito utilizzabile anche automaticamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241, in quote costanti nell'esercizio 2003 e nei successivi ma non oltre il terzo ».

***6. 01.** Raffaldini, Duca.

ART. 6-bis.

(Norme in materia di IRAP).

L'articolo 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

« 5. A partire dal 1° gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. Gli importi che, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, siano stati eventualmente versati a titolo di IRAP sui predetti contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, costituiscono un credito utilizzabile automaticamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quote costanti nell'esercizio 2003 e nei successivi ma non oltre il terzo ».

6. 05. Meduri.

ART. 6-bis.

(Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate).

Sopprimerlo.

***6-bis. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***6-bis. 2.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Sopprimerlo.

***6-bis. 4.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

6-bis. 3. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

ART. 6-ter.

(Comunicazione tra intermediari).

Sopprimerlo.

***6-ter. 1.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Sopprimerlo.

***6-ter. 2.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***6-ter. 4.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ovvero dell'articolo 20 della legge

27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-*bis* del presente decreto *con le seguenti*: ovvero dell'articolo 6 del presente decreto.

6-ter. 5. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , salva diversa indicazione da parte dell'interessato.

6-ter. 3. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

ART. 6-*quater*.

(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari).

Sopprimerlo.

***6-*quater*. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***6-*quater*. 2.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Sopprimerlo.

***6-*quater*. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 6-*quinqües*.

(Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento).

Sopprimerlo.

***6-*quinqües*. 1.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi,

De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Sopprimerlo.

***6-*quinqües*. 2.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***6-*quinqües*. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, dopo le parole: articoli 6, aggiungere le seguenti: comma 1, lettera a), e.

6-*quinqües*. 5. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: e dall'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6-*quinqües*. 4. La Commissione.

(Approvato)

ART. 7.

(Dismissione di beni immobili dello Stato).

Sopprimerlo.

***7. 4.** Lettieri, Grandi, Pinza, Benvenuto, Colasio, Nicola Rossi, Santagata, Nannicini, Tuccillo, Stradiotto, Bottino, Pistone, Cennamo, Villari, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Maccanico, Galeazzi, Burtone, Tolotti, Crisci, Bellini, Sandri, Ottone, Ladu, Maurandi, Cabras, Soro.

Sopprimerlo.

***7. 8.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. — 1. È fatto divieto all'Agenzia del demanio di vendere i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato.

7. 5. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: l'alienazione fino alla fine del periodo.

7. 6. Lettieri, Grandi, Pinza, Benvenuto, Colasio, Burtone, Nicola Rossi, Santagata, Nannicini, Stradiotto, Bottino, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Maccanico, Tolotti, Tuccillo, Crisci, Bellini, Sandri, Ottone, Villari, Ladu, Maurandi, Cabras, Soro.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: vendere a trattativa privata, anche in blocco, con le seguenti: trasferire a Patrimonio dello Stato S.p.a.

7. 7. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 1.

7. 9. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 2.

7. 10. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Ma-

rone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 3.

7. 11. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 4.

7. 12. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 5.

7. 13. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 6.

7. 14. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 7.

- 7. 15.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 8.

- 7. 16.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 9.

- *7. 1.** Massidda, Marras, Pinto.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 9.

- *7. 2.** Anedda, Porcu.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 9.

- *7. 17.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 10.

- 7. 18.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi,

Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 11.

- 7. 19.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 12.

- 7. 20.** Colasio, Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 13.

- 7. 21.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 14.

- 7. 22.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 15.

7. 23. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 16.

7. 24. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 17.

7. 25. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 18.

7. 26. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 19.

7. 27. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, To-

lotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 20.

7. 28. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 21.

7. 29. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 22.

7. 30. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 23.

7. 31. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 24.

- 7. 32.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 25.

- 7. 3.** Maran, Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 26.

- 7. 34.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 27.

- 7. 35.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Restano fermi tutti

gli impegni presi con gli enti locali, soggetti pubblici e privati, anche se non arrivati alla definizione definitiva.

- 7. 36.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: La vendita aggiungere le seguenti: è soggetta all'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali secondo il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, e.

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: secondo periodo del comma 17 fino alla fine del comma con le seguenti: primo ed al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

- 7. 37.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: La vendita aggiungere le seguenti: , soggetta all'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali,

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: secondo periodo del comma 17 fino alla fine del comma con le seguenti: primo ed al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

- 7. 38.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di riven- dita.

- 7. 39.** Lettieri, Grandi, Pinza, Benvenuto, Colasio, Burtone, Nicola Rossi, Santagata, Tuccillo, Villari, Maccanico, Nannicini, Stradiotto, Bottino, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci, Bellini, Sandri, Ottone, Maurandi, Cabras, Soro.

ART. 8.

(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi).

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fino al termine massimo del 31 dicembre 2003.

- 8. 1.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

ART. 9.

(Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica).

Sopprimerlo.

- 9. 1.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: locali, aggiungere le seguenti: degli ordini e dei collegi professionali,

- 9. 4.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

- 9. 2.** Pinza, Benvenuto, Lettieri, Grandi, Nicola Rossi, Santagata, Nannicini, Stradiotto, Bottino, Pistone, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a carico degli enti o degli organismi pubblici.

- 9. 3.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a carico aggiungere le seguenti: dello Stato e.

- 9. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).**

(Approvato)

(A.C. 3524 – Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame apporta significative modificazioni alla disciplina del concordato preventivo e delle diverse tipologie di condono tributario contenuta nella legge finanziaria per il 2003;

nel corso del mese di gennaio 2003 è stata emanata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la circolare n. 3/E, interpretativa della disciplina sopra richiamata, e sono stati altresì attivati, a livello istituzionale, numerosi canali informativi con i contribuenti, quali il « Telefisco » ed un numero verde, i quali hanno divulgato risposte a quesiti posti dai contribuenti

medesimi non coerenti con le modifiche legislative che, sulla materia in oggetto, sono state apportate in sede di conversione del decreto-legge in esame,

impegna il Governo

a predisporre tempestivamente, al fine di fugare le numerose incertezze in ordine all'applicazione della disciplina dei condoni tributari espresse dai contribuenti e dagli operatori, un'unica circolare di carattere interpretativo della disciplina in oggetto, atta a compendiare il complesso dei chiarimenti sino ad oggi espressi dall'Amministrazione finanziaria, provvedendo pertanto alla contestuale revoca di circolari, comunicati ed ogni altro atto di istruzione ai contribuenti precedentemente predisposto, al fine di definire un quadro giuridico unitario e sistematico della disciplina dei condoni tributari, idoneo ad agevolare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

9/3524/1. Leo.

La Camera,

premesso che:

è necessario adottare con sollecitudine misure in grado di favorire il rilancio dell'agricoltura nelle regioni meridionali, attualmente interessate da una situazione di grave crisi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere i benefici previsti, in termini di definizione automatica per gli anni pregressi, dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), come modificato dal decreto-legge in esame, siano estesi anche ai datori di lavoro agricoli, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni ed ai rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale operanti nelle regioni meridionali, che siano debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi

relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, a tal fine modificando anche la disciplina vigente in materia di cartolarizzazione dei crediti previdenziali in agricoltura.

9/3524/2. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Sardelli, Lezza, Testoni, Baiamonte, Amato, Lazzari, Lorusso, Marinello, Vigliani Miglietta, Patarino, Mongiello, Spina Diana, Santori, Alfredo Vito, La Grua, Meroi, La Starza, Sanza.

La Camera,

premesso che:

occorre disciplinare le prestazioni di lavoro effettuate nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione, anche alla luce della recente denuncia dell'INPS, che ha rilevato l'esistenza, in tale settore, di fenomeni di evasione tributaria e contributiva,

impegna il Governo

ad assumere in tempi brevi ogni iniziativa, anche di carattere normativo, per la regolazione, sotto il profilo fiscale con le necessarie conseguenze di carattere contributivo, di tale tipologia di attività, avendo come punto di riferimento la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

9/3524/3. Grandi, Pinza, Benvenuto, Lettieri, Giordano, Russo Spena.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di adempimento di obblighi comunitari;

l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come sostituito dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, stabilisce che l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applica agli stabilimenti divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993;

l'articolo 12 del decreto-legge n. 32 del 1995 è stato adottato in ottemperanza alle decisioni della Commissione delle Comunità europee del 9 dicembre 1992 e del 1° marzo 1995, che imponevano la sospensione e il recupero, in quanto qualificabili come aiuti di Stato vietati ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, delle agevolazioni recate dal citato articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

la limitazione della fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno agli stabilimenti divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993 ha inteso fare salvi gli investimenti effettuati in buona fede anteriormente a tale data;

tale disposizione, non risultando del tutto chiaro quando debba ritenersi verificata l'attitudine degli investimenti all'uso, ha dato luogo a contenzioso tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti che hanno iniziato gli investimenti agevolabili prima della suddetta data del 31 dicembre 1993;

è urgente adottare una norma di interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto-legge n. 32 del 1995 che chiarisca la portata della norma, facendo salvo il legittimo affidamento nella fruizione dell'agevolazione dei contribuenti che abbiano iniziato gli investimenti prima della data del 31 dicembre 1993,

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di chiarire che l'articolo 12 del decreto-legge n. 32 del 1995 si interpreta nel senso che, per gli stabilimenti completati entro l'anno 1995, è sufficiente che al

31 dicembre 1993 risultino effettuati investimenti minimi, anche non immobiliari, purché idonei a garantire l'effettività e il ragionevole completamento dell'investimento, prescindendo da ogni attività o bene di investimento soggetto a qualsivoglia autorizzazione o licenza.

9/3524/4. Gironda Veraldi, Antonio Pepe, Degennaro.

La Camera,

in corso di esame del disegno di legge 3524-A, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,

impegna il Governo

ad adottare, entro il 16 maggio 2003, ogni iniziativa di sua competenza al fine di eliminare le disparità di trattamento fra contribuenti proprietari di aree edificabili e con destinazioni agricole possedute dal 1° gennaio 2003, che si avvalgono dei benefici del suddetto decreto per quanto attiene la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81 comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, fra coloro che procedono alla vendita di tali aree nel mercato privato e fra chi è sottoposto a processo di esproprio. Tutto ciò tenendo presente che la percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si allinei alla percentuale del 4 per cento prevista per i cittadini che aderiscano alla procedura dell'articolo 2, comma secondo, con autovalutazione e perizia giurata entro il 16 maggio.

9/3524/5. Nannicini, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

molte squadre del campionato di calcio delle leghe nazionali professionisti

di serie A, B e C versano in un grave stato di crisi economico e finanziario. La trasformazione delle società sportive in spa con fini di lucro, gli effetti della « sentenza Bosman » e il nuovo accordo sullo sfruttamento dei diritti televisivi in chiaro e criptati con proventi nettamente inferiori a quelli previsti, impongono una profonda ristrutturazione dell'organizzazione del calcio professionistico;

la Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi;

la F.I.G.C., nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La F.I.G.C. detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva. Compito statutario della F.I.G.C. è quello di conciliare la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale;

i vivai delle squadre delle leghe professioniste, vero terreno di coltura sul quale nascono i talenti, sono stati praticamente azzerati in base all'erronea convinzione che la stipula di contratti con giocatori extracomunitari sia meno onerosa;

la Federazione deve avere come missione quella di mettere in atto un progetto pedagogico, non solo nella sua dimensione calcistica, ma nella formazione dei valori dei giovani che svolgono attività sportiva, con la realizzazione di centri per la formazione;

l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), recante disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica, è rivolto alle oltre centomila società ed associazioni sportive

senza fini di lucro, vero e proprio patrimonio formativo del Paese, che si affiancano alla scuola e alla famiglia nella formazione dei giovani;

il trattato di Nizza ha riconosciuto la specificità del mondo associativo sportivo, con particolare riferimento all'attività giovanile, rispetto alla normativa comunitaria, al fine di rispettare le tradizioni dei paesi membri;

il testo unico delle disposizioni sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede, all'articolo 27, comma 5-bis, che « con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire fra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili »,

impegna il Governo

a promuovere una riforma della disciplina relativa ai bilanci di esercizio delle società sportive professionistiche tesa a rafforzare i controlli e la vigilanza sulle medesime, indurre comportamenti di spesa virtuosi, rafforzare i controlli della Guardia di finanza sulle transazioni finanziarie collegate ai trasferimenti di sportivi professionisti o comunque retribuiti su base internazionale anche con riferimento alle opportunità di limitare l'ingresso di sportivi professionisti extracomunitari alle sole sostituzioni dei medesimi già tesserati, rafforzare gli incentivi relativi alla promozione dei vivai giovanili.

9/3524/6. (nuova formulazione) Caparini, Cè, Bianchi Clerici, Rizzi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 3524 di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

premesso che il significato economico e sociale del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile si colloca a livello non inferiore a quello degli emolumenti arretrati percepiti per prestazione di lavoro dipendente,

impegna il Governo

ad adottare sollecitamente misure legislative idonee ad equiparare il trattamento tributario delle due fattispecie previste rispettivamente dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 16, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.

9/3524/7. Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 3524 di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

considerata l'opportunità di rafforzare i presidi di posti dall'ordinamento a tutela del mantenimento della legalità tributaria, specialmente in un momento di sensibili modifiche dell'organizzazione e della normativa fiscali,

impegna il Governo

ad adottare sollecitamente misure legislative idonee a privilegiare la stabilità e l'esperienza dei componenti delle commissioni tributarie, a facilitarne la stabilità nel territorio, nonché ad incentivarne anche economicamente la produttività individuale e misurabile.

9/3524/8. Tolotti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 3524 di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

premesso che appare opportuno, in ragione della complessità di molti adempimenti richiesti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione di direttive sui rifiuti, riaprire temporaneamente alcuni termini al fine di evitare eccessive penalizzazioni del tessuto delle piccole e medie imprese che operano, di norma meritoriamente e in modo capillare sul territorio nazionale, nel campo del riciclaggio e della gestione dei rifiuti,

impegna il Governo

ad adottare sollecitamente misure legislative idonee a riaprire per almeno un anno i termini relativi agli obblighi di riciclaggio dei rifiuti dei beni di polietilene e di partecipazione al relativo consorzio.

9/3524/9. Cennamo.

La Camera,

premesso che è opportuno uniformare le condizioni retributive e le garanzie contrattuali dei lavoratori impegnati nel servizio di riscossione;

impegna il Governo

a riconoscere ai funzionari responsabili, nominati dai concessionari diversi da quelli di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle aziende concessionarie del servizio nazionale di riscossione che svolge analoghe mansioni ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; a far sì che nei loro confronti trovino altresì applicazione gli articoli 42, 43 e 44 del medesimo decreto n. 112.

9/3524/10. De Brasi.

La Camera,

premesso che è opportuno garantire ai lavoratori impegnati nell'attività di riscossione, nel caso in cui il servizio di

riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali venga sottratto ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui al presente decreto, per essere esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, gli stessi diritti goduti in precedenza;

impegna il Governo

a fare applicare il trattamento normativo, economico e previdenziale, tempo per tempo in vigore per il personale dipendente dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, nei confronti dei dipendenti dei concessionari trasferiti alle dipendenze del nuovo concessionario, che possono vantare:

a) l'assunzione a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro presso i predetti concessionari da data anteriore al 1° gennaio 2003;

b) la mancanza, alla data del trasferimento del rapporto di lavoro, dei requisiti che danno diritto alla pensione di vecchiaia.

9/3524/**11**. Galeazzi.

La Camera,

premesso che:

è opportuno garantire l'occupazione dei lavoratori impegnati nell'attività di riscossione nel caso in cui il servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali venga sottratto ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui al decreto-legge in esame, per essere esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti,

impegna il Governo

a far riconoscere ai nuovi gestori del servizio, all'atto dell'assunzione di personale da adibire all'attività di riscossione, priorità ai dipendenti dei precedenti concessionari che, a seguito del trasferimento dell'attività, risultassero in esubero ed a

far sì che il rapporto di lavoro prosegua alle dipendenze del nuovo concessionario senza soluzione di continuità.

9/3524/**12**. Nicola Rossi.

La Camera,

premesso che:

occorre evitare, nel corso della fase di transizione determinata dal disegno di legge AS 1396 di delega fiscale attualmente all'esame del Parlamento, continue modifiche del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, in considerazione in particolare della sua natura paraprevidenziale, sulla base della quale i singoli lavoratori progettano sul lungo periodo il suo utilizzo per finalità che assumono di fatto la natura di legittime aspettative,

impegna il Governo

fino al completamento della riforma delle aliquote IRPEF, ad applicare al trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, il regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2002.

9/3524/**13**. Fluvi.

La Camera,

premesso che:

la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio si è rivelata una misura importante per avviare un'opera di riqualificazione del patrimonio abitativo del nostro Paese e per stimolare l'attività di un settore, quello edilizio, che rappresenta da sempre un volano importante per numerosi comparti produttivi,

impegna il Governo

a prorogare fino al 31 dicembre 2003 le detrazioni e la riduzione dell'aliquota IVA per i materiali edili, previste dall'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

9/3524/**14**. Pinza.

La Camera,

premessi che:

occorre rendere più efficaci ed incisive le agevolazioni per i territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998,

impegna il Governo

a riconoscere ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre 1998 nelle regioni Basilicata, Calabria e Campania, per l'anno 2003, un contributo straordinario, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti, alla riparazione o alla ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati, sempre qualora l'imposta addebitata per rivalsa non abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni

a far erogare tale contributo dai comuni, a richiesta degli interessati.

9/3524/**15**. Lettieri.

La Camera,

premessi che:

occorre rendere più efficaci ed incisive le agevolazioni per i territori della Sicilia orientale colpiti da eventi calamitosi,

impegna il Governo

a concedere ai soggetti residenti nella Sicilia orientale danneggiati dal terremoto dell'ottobre 2002, per l'anno 2003, un contributo straordinario corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa in relazione all'attività di ripara-

zione o ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati.

9/3524/**16**. Stradiotto.

La Camera,

premessi che;

occorre rendere più efficaci ed incisive le agevolazioni per i territori della Sicilia colpiti da eventi calamitosi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportati prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza, in favore dei soggetti residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori della Sicilia orientale colpiti dal sisma dell'ottobre 2002 e dalla caduta di cenere lavica a seguito dell'attività eruttiva dell'Etna.

9/3524/**17**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Santagata.

La Camera,

premessi che;

occorre rendere più efficaci ed incisive le agevolazioni per i territori della Sicilia colpiti da eventi calamitosi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo, in favore

dei soggetti residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori della Sicilia orientale colpiti dal sisma dell'ottobre 2002 e dalla caduta di cenere lavica a seguito dell'attività eruttiva dell'Etna.

9/3524/**18**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Olivieri.

La Camera,

premesso che;

occorre rendere più efficaci ed incisive le agevolazioni per i territori della Sicilia colpiti da eventi calamitosi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente i termini di notificazioni dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, in favore dei soggetti residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori della Sicilia orientale colpiti dal sisma dell'ottobre 2002 e dalla caduta di cenere lavica a seguito dell'attività eruttiva dell'Etna.

9/3524/**19**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Crisci.

La Camera,

premesso che;

il provvedimento in esame non considera in maniera adeguata dal punto di vista fiscale la particolarità delle associazioni e delle imprese non *profit* e del cosiddetto terzo settore;

viceversa il volontariato, l'economia cosiddetta sociale ed il terzo settore, rappresentano un arisorsa importante per la società italiana nel suo complesso, il rinnovamento dello stesso *welfare state* del

nostro Paese, l'estensione della partecipazione dei cittadini alla vita sociale e democratica della nazione;

impegna il Governo

a valorizzare tale apporto alla società italiana prevedendo un particolare regime fiscale che faciliti il loro operare ed incoraggi la partecipazione diretta dei cittadini alle loro attività.

9/3524/**20**. Gasperoni.

La Camera,

premesso che;

occorre mantenere un clima di fiducia tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria, essendo tale rapporto fiduciario alla base della necessaria cooperazione tra i cittadini e l'amministrazione ai fini del superamento del fenomeno dell'evasione fiscale;

impegna il Governo

ad escludere dall'allungamento dei termini di prescrizione i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiori a quelli determinabili sulla base degli studi di settore e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica.

9/3524/**21**. Marone.

La Camera,

premesso che;

è opportuno uniformare gradualmente la tassazione delle rendite finanziarie a quella in vigore negli altri paesi europei;

impegna il Governo

ad applicare, a decorrere dal 16 maggio 2003 e fino al 31 dicembre 2004, l'imposta del 4 per cento alle plusvalenze di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e ad incrementare detta percentuale sulle somme percepite,

per ciascun periodo d'imposta successivo, di un punto percentuale fino ad un ammontare massimo del 20 per cento.

9/3524/**22**. Agostini.

La Camera,

premesso che;

sono state introdotte agevolazioni fiscali per le società sportive; occorre garantire piena trasparenza delle scritture contabili di tali società;

impegna il Governo

a disporre specifici controlli sulle scritture contabili delle società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, allo scopo di evitare che tali società, in modo palese od occulto, possano iscriverne in apposito conto nel proprio bilancio, tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.

9/3524/**23**. Lolli.

La Camera,

premesso che;

l'articolo 4 del provvedimento in discussione eleva di 8,5 punti la percentuale di riferimento per il calcolo dell'acconto sulle somme riscosse nell'anno successivo, che i concessionari della riscossione devono versare entro il 30 dicembre di ogni anno;

tale norma implica maggiori entrate in termini di cassa per l'anno 2002, pari a 1237,4 milioni di euro;

impegna il Governo

a destinare tali maggiori entrate, almeno in parte, alle restituzioni e ai rimborsi

d'imposta da effettuale nel corso dell'anno 2003.

9/3524/**24**. Pistone.

La Camera,

premesso che;

l'articolo 4 del provvedimento in discussione eleva di 8,5 punti la percentuale di riferimento per il calcolo dell'acconto sulle somme riscosse nell'anno successivo, che i concessionari della riscossione devono versare entro il 30 dicembre di ogni anno;

tale percentuale potrebbe essere elevata di ulteriori 15 punti, in modo che la somma da versare a titolo di acconto sulle riscossioni dell'anno successivo sia equivalente ad una quota pari al 47 per cento del totale, con un notevole incremento delle previste maggiori entrate in termini di cassa;

impegna il Governo

a destinare tali maggiori entrate, almeno in parte, alle restituzioni e ai rimborsi d'imposta da effettuare nel corso dell'anno 2003.

9/3524/**25**. Labate.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), ha stabilito per i lavoratori frontalieri la tassazione dei redditi prodotti all'estero per l'importo eccedente gli 8.000 euro;

tale misura interrompe la proroga dell'esenzione dalla doppia tassazione che si ripeteva dal 1997 e che, all'atto della sua prima adozione, aveva anche sanato il contenzioso sui presupposti di tassazione maturati negli anni precedenti;

sono da tempo attivati, sia per ciò che concerne i lavoratori italiani nella Repubblica di San Marino, sia per quelli nel Principato di Monaco, negoziati tra l'Italia ed i due stati limitrofi sul tema della doppia imposizione e dei diritti e dei rapporti di lavoro transfrontaliero;

tali negoziati hanno diverso stato di avanzamento, e per entrambi si impone una consultazione dei lavoratori sulle nuove misure che verranno ad incidere sui loro redditi, come d'altra parte è stato più volte autorevolmente promesso da esponenti del Governo;

le nuove misure adottate intervengono invece a determinare un nuovo quadro di tassazione al di fuori di ogni tavolo di concertazione e causano un pesante taglio dei redditi dei lavoratori che hanno la sola colpa di avere dovuto cercare all'estero, con tutte le difficoltà, la precarietà ed i disagi del caso, il proprio lavoro,

impegna il Governo

a costituire immediatamente un tavolo di concertazione con le organizzazioni sindacali e con quelle di rappresentanza dei lavoratori frontalieri, per verificare gli effetti della nuova norma e l'impatto sui redditi colpiti. La verifica deve contemplare la possibilità di un sollecito intervento di correzione della misura adottata;

a chiarire in modo inequivocabile che il principio di esclusione dalla doppia tassazione dei redditi, affermato e più volte condiviso dal nostro Paese in sede internazionale OCSE, si applica ai redditi dei lavoratori frontalieri, garantendo la detrazione dall'imposizione italiana di quanto già pagato nel Paese di produzione del reddito;

a garantire, fino alla stipula delle convenzioni contro la doppia imposizione sui redditi, l'esenzione totale dall'imposizione italiana dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,

all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

9/3524/**26**. Pinotti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge in esame dispone la proroga al 30 giugno 2003 delle norme in materia di rimpatrio e regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, già prevista dall'articolo 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003),

impegna il Governo

ad adottare opportuni provvedimenti per garantire che gli eventuali illeciti penali collegati ai capitali che beneficiano delle agevolazioni per il rimpatrio e la regolarizzazione non siano estinti.

9/3524/**27**. Bielli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge in esame dispone la proroga al 30 giugno 2003 delle norme in materia di rimpatrio e regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, già prevista dall'articolo 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003),

impegna il Governo

ad adottare opportuni provvedimenti affinché, sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 641, sia applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo, cui sia conferito incarico di custodia, amministrazione o deposito delle attività rimpatriate;

a disporre misure amministrative tali da garantire che per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso e il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applichino le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 641.

9/3524/**28**. Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

nell'attuale contesto di progressiva creazione di fatto di un unico mercato mondiale del lavoro, appare utile incoraggiare anche dal punto di vista economico e fiscale l'interscambio delle prestazioni lavorative così da favorire l'acquisizione all'economia nazionale delle capacità e delle esperienze tecniche e professionali maturate o affinate all'estero,

impegna il Governo

ad adottare sollecitamente misure legislative idonee ad escludere almeno parzialmente e transitoriamente dalla base imponibile i redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero, in attesa di una nuova disciplina generale per i lavoratori italiani operanti all'estero.

9/3524/**29**. Grandi.

La Camera,

premesso che:

permangono drammatiche le condizioni di vita di alcuni comuni colpiti dagli eventi alluvionali di novembre-dicembre 2002 nel Nord Italia;

nella finanziaria 2003 ad essi sono destinate risorse irrisorie, gravemente inadeguate e, per di più, non ancora erogate

impegna il Governo

a destinare congrua parte delle entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 5-bis del disegno di legge n. 3524 agli

interventi per la ricostruzione e per i danni causati dalle calamità naturali nei territori delle regioni del Nord Italia negli scorsi mesi di novembre e dicembre 2002.

9/3524/**30**. Reduzzi, Rusconi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 3524;

ravvisa la necessità di adottare con sollecitudine misure in grado di favorire il rilancio dell'agricoltura nelle regioni settentrionali, attualmente interessate da una situazione di grave crisi;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie affinché i benefici previsti, in termini di definizione automatica per gli anni progressivi, dell'articolo 9 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), come modificato dal disegno di legge in esame, siano estesi anche ai datori di lavori agricoli, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai rispettivi concedenti nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale operanti nelle regioni settentrionali, che siano debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi relativi a periodo contributivo maturati fino a tutto il 2002, a tal fine modificando anche la disciplina vigente in materia di cartolarizzazione dei crediti previdenziali in agricoltura.

9/3524/**31**. Vascon, Polledri, Bricolo, Rizzi, Pagliarini, Bianchi Clerici, Martinelli, Luciano Dussin, Fontanini, Lussana, Ercole, Francesca Martini, Caparini.

La Camera,

in relazione all'A.C. 3524, considerato che: l'articolo 5 comma 3 della legge n. 289 del 2002 (Finanziaria 2003) ha introdotto una norma interpretativa in base alla quale i contributi per il ripiano

dei disavanzi di esercizio erogati alle imprese di trasporto pubblico locale devono considerarsi imponibili ai fini IRAP;

tale disposizione presentata come norma interpretativa avente efficacia retroattiva, modifica di fatto la legislazione previgente fino al 31 dicembre 2002 dall'articolo 3 comma 2-*quinquies* del decreto-legge n. 209 del 2002 convertito in legge n. 265 del 2002;

la Corte costituzionale con sentenza n. 246 del 1992 ha stabilito che «una norma è di interpretazione autentica se incide sulla normativa senza abrogarla»;

lo Statuto dei diritti dei contribuenti prevede che le norme non possano avere effetti per il passato, ma solo per il futuro; visto che tale norma provoca un prelievo forzoso alle imprese pubbliche e private di trasporto pubblico locale stimato in 211 milioni di euro mettendo in pericolo i bilanci già approvati da centinaia di imprese;

considerato altresì che decine di imprese pubbliche e private rischiano il collasso e che comunque le aziende pubbliche si vedranno costrette a rivalersi sui cittadini già colpiti dagli aumenti delle tariffe e dall'inflazione;

tale norma mette a rischio anche le trattative per il rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri, già scaduto da tempo;

atteso che verrà instaurato un enorme quanto inutile contenzioso tra l'amministrazione finanziaria e le imprese pubbliche e private;

impegna il Governo

affinché venga riconosciuta l'imponibilità ai fini IRAP dei contributi in questione solo a partire dal 1° gennaio 2003 ed, inoltre, la possibilità di utilizzare in compensazione le somme indebitamente versate per il passato a titolo di IRAP.

9/3524/**32**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Duca, Pasetto, Di Gioia.

La Camera

premessò che:

nel luglio 2002 è stato promulgato il «decreto Tremonti» (n. 63 del 2002, convertito nella legge n. 112 del 2002), che dispone il trasferimento dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato alla «Patrimonio dello Stato SpA», con lo scopo dichiarato di permetterne la successiva vendita ai privati, con la sola necessità dell'intesa con il ministro dei beni e attività culturali;

il Governo, con l'emanazione del decreto-legge in esame, ha ulteriormente ridotto i vincoli di tutela previsti dal decreto-legge n. 63 del 2002, attraverso i seguenti principi:

1. l'agenzia del demanio può procedere a «dismissioni urgenti» di alcuni immobili (tra cui proprio quelli dell'ETI), anche in blocco e a trattativa privata;

2. l'alienazione di detti immobili è urgente, specie per quelli il cui prezzo di vendita faccia riferimento a valori di mercato;

3. la vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in atto e gli eventuali diritti di prelazione esistenti;

il decreto-legge in esame è stato varato appena un giorno dopo quello dell'agenzia del demanio che disponeva l'acquisizione al demanio stesso di svariati immobili, 27 dei quali appartenenti all'ETI (Ente Tabacchi Italiano) in 26 diverse città italiane;

in questo modo è stata bruscamente interrotta una mirata attività intrapresa dall'ente stesso, che stava cercando di riutilizzare vasti edifici manifatturieri ormai diventati inutili, attraverso una serie di intese con «Sviluppo Italia» e i comuni interessati;

scopo dell'operazione non era tanto quello di giungere ad alienare gli immobili, bensì di concederli in locazione, previa ristrutturazione concertata con gli enti locali;

risulta che la FINTECNA abbia vincolato ben 250 milioni di euro all'acquisizione di 27 tra manifatture e depositi dell'ETI e altrettanti fondi per l'alienazione di 13 immobili di pregio di proprietà dello Stato;

la vicenda sembrerebbe incomprendibile, giacché tutte queste strutture (ETI, Agenzia del demanio, FINTECNA) sono proprietà al 100 per cento del Ministero dell'economia, e pertanto l'intera operazione si risolverebbe in uno spostamento nominale della titolarità dei beni, senza che da ciò possa derivare alcuna formazione di nuovo valore;

l'unica spiegazione plausibile dell'operazione è l'acquisizione di 550 milioni di euro da parte del Ministero dell'economia, con il conseguente miglioramento dei conti del bilancio dello Stato;

al di là del caso specifico, ed anche a prescindere dal destino e dall'intrinseco valore storico, architettonico e culturale degli immobili ETI, la maggiore preoccupazione riguarda l'introduzione di un metodo che riduce fortemente le garanzie e le tutele a favore del patrimonio storico-artistico del nostro Paese;

la stessa istituzione della « Patrimonio SpA » e della « Infrastrutture SpA » aveva destato fortissime preoccupazioni: associazioni, esperti e studiosi di chiara fama di tutte le discipline avevano unanimemente messo in risalto la gravità delle nuove norme, che potenzialmente consentirebbero la vendita dei beni storici, artistici e ambientali dello Stato, ovvero consentirebbero di usarli come garanzie nelle procedure di « cartolarizzazione », con il rischio di vederli ugualmente alienare qualora lo Stato non fosse in grado di restituire le somme anticipate dai privati;

molte associazioni ambientaliste hanno chiesto indispensabili correzioni e cautele, tra cui una norma che stabilisse la piena vigenza, per l'alienazione dei beni di interesse storico/artistico, delle cautele e procedure stabilite dal regolamento a suo tempo previsto dall'articolo 32 della legge

finanziaria n. 448 del 1998 e successivamente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;

impegna il Governo:

a ripristinare le necessarie garanzie a tutela del patrimonio storico, artistico ed architettonico del nostro Paese evitando la riproposizione di meccanismi di alienazione come quello varato con il decreto-legge in esame e prevedendo, per le alienazioni future, il rispetto di quanto stabilito dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

9/3524/**33**. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

La Camera,

nell'esaminare il decreto-legge n. 282 del 2002, modificativo di diverse parti della legge finanziaria per il 2003,

considerato che:

all'articolo 22 della legge finanziaria in materia di riforma alla normativa sui videogiochi, si prevede di modificare l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nel senso di consentire l'utilizzo delle suddette macchine, previa adozione di adeguate misure di controllo;

al comma 1 del medesimo articolo si prevede che le imposte relative agli imponibili medi forfettari per il 2003 devono essere versati entro il 15 febbraio 2003, nulla essendo dovuto per gli anni precedenti;

viceversa si prevede che non si faccia luogo a restituzione di somme già pagate a tale titolo, con ciò penalizzando proprietari e gestori che onestamente hanno versato le imposte precedentemente previste, dovendo in ogni caso versare le

imposte per il 2003, pena la confisca degli apparecchi;

tale previsione presenta taluni profili di problematicità in quanto coloro che abbiano versato le imposte potrebbero adire le vie giudiziarie per vedersi riconoscere a credito le somme già versate;

impegna il Governo

a trovare forme di compensazione ed incentivazione per le somme già versate dai gestori o proprietari videogiochi ai sensi dell'articolo 14-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 per gli anni precedenti, dalle imposte dovute dai medesimi per l'anno 2003, ovvero a creare altre forme di compensazioni.

9/3524/**34**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Armaroli, Vitali, Marras.

La Camera,

nell'esaminare il decreto-legge n. 282 del 2002, modificativo di diverse parti della legge finanziaria per il 2003,

considerato che:

all'articolo 22 della legge finanziaria in materia di riforma alla normativa sui videogiochi, si prevede di modificare l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nel senso di istituire una o più reti per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei videogiochi gestita da concessionari delegati dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

ai fini di un efficace controllo del fenomeno appare opportuno prevedere forme di pubblicità dei gestori-noleggiatori degli apparecchi in titolo;

impegna il Governo

ad istituire un apposito registro della categoria dei gestori-noleggiatori, cui sono

tenuti ad iscriversi tutti i soggetti interessati, anche avvalendosi delle informazioni fornite dai concessionari delle reti telematiche.

9/3524/**35**. Marras, Arnoldi, Vitali.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali di riscossione e di procedure di contabilità;

premessi che l'articolo 5, come modificato dalla Camera, destina le maggiori entrate recate dal decreto-legge ad agevolazioni fiscali per le imprese e per i lavoratori autonomi che realizzano investimenti nei comuni interessati dalle calamità naturali verificatisi nel anno 2002 ed in particolare nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del novembre 2002, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002;

tenuto conto che gli straordinari eventi alluvionali del mese di novembre 2002, hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, ai soggetti privati e alle imprese, colpendo gravemente i territori alpini e prealpini del Nord;

tenuto conto altresì che, diversamente a quanto previsto in occasione di precedenti eventi calamitosi, il decreto ministeriale 5 dicembre 2002 ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, esclusivamente per i soggetti danneggiati che hanno subito un danno superiore al 20 per cento del valore dei beni mobili e immobili di loro proprietà;

considerato che non è stata assunta alcuna iniziativa per la sospensione dei termini contributivi relativi ai versamenti dei soggetti colpiti dalle alluvioni di novembre 2002;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti affinché siano sospesi i termini contributivi, nonché i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, senza il limite del 20 per cento del valore dei danni.

9/3524/**36**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Stucchi, Parolo, Sergio Rossi, Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali di riscossione e di procedure di contabilità;

premesso che l'articolo 5, come modificato dalla Camera, destina le maggiori entrate recate dal decreto-legge ad agevolazioni fiscali per le imprese e per i lavoratori autonomi che realizzano investimenti nei comuni interessati dalle calamità naturali verificatisi nell'anno 2002, ed in particolare nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del novembre 2002, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002;

tenuto conto che gli straordinari eventi alluvionali del mese di novembre 2002, hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, ai soggetti privati e alle imprese, colpendo gravemente i territori alpini e prealpini del Nord;

tenuto conto altresì che i comuni colpiti affrontano serie difficoltà finanziarie ed amministrative sia in ordine all'anticipazione dei finanziamenti per la ricostruzione sia in ordine all'organizzazione del ritorno in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti affinché i comuni danneggiati dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002, siano autorizzati a posticipare di almeno 3 anni le rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, e ad assumere le opportune iniziative affinché i commissari straordinari nominati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, con proprio provvedimento, stabiliscano i criteri per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese danneggiate.

9/3524/**37**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Parolo, Sergio Rossi, Stucchi, Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali di riscossione e di procedure di contabilità;

premesso che l'articolo 5, come modificato dalla Camera, destina le maggiori entrate recate dal decreto-legge ad agevolazioni fiscali per le imprese e per i lavoratori autonomi che realizzano investimenti nei comuni interessati dalle calamità naturali verificatisi nell'anno 2002, ed in particolare nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del novembre 2002, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002;

tenuto conto che gli straordinari eventi alluvionali del mese di novembre 2002, hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, ai soggetti privati e alle imprese, colpendo gravemente i territori alpini e prealpini del Nord;

tenuto conto altresì che i finanziamenti stanziati dall'apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3258, del 2002, e dalla legge finanziaria per l'anno 2003 non sono sufficienti per completare la ricostruzione delle zone danneggiate e per rimborsare ai privati e alle imprese i danni subiti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti volti a destinare una parte delle disponibilità del fondo della protezione civile per l'anno 2003 alla prosecuzione degli interventi per i territori colpiti dalle alluvioni del novembre 2002, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2002, n. 3258.

9/3524/**38**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Sergio Rossi, Stucchi, Parolo, Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali di riscossione e di procedure di contabilità;

premesso che l'articolo 5, come modificato dalla Camera, destina le maggiori entrate recate dal decreto-legge ad agevolazioni fiscali per le imprese e per i lavoratori autonomi che realizzano investimenti nei comuni interessati dalle calamità naturali verificatisi nell'anno 2002, ed in particolare nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del novembre 2002, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002;

tenuto conto che gli straordinari eventi alluvionali del mese di novembre 2002, hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, ai soggetti privati e alle imprese, colpendo gravemente i territori alpini e prealpini del Nord;

tenuto conto altresì che la legge finanziaria 2003, all'articolo 80, comma 59, stanziava 50 milioni di euro per il 2003 a favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nel corso dell'anno 2002;

impegna il Governo

a dare attuazione all'articolo 80, comma 59 della legge n. 289 del 2002, legge finanziaria 2003, anche attraverso l'assunzione dei provvedimenti legislativi che si dovessero rendere necessari, affinché siano ripartite le risorse disponibili a favore delle regioni colpite dalle avversità atmosferiche verificatisi nel mese di novembre 2002.

9/3524/**39**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Lussana, Stucchi, Parolo, Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

tenuto conto della situazione di disagio in cui versano i soggetti ubicati nei comuni dichiarati alluvionati per due volte nel corso dell'ultimo decennio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere ai suddetti soggetti l'applicabilità del contributo, da attribuire sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nei limiti delle risorse già stanziate a tale scopo.

9/3524/**40**. Viale, Zanetta, Rosso, Stradella, Patria, Costa.

La Camera,

considerati i rilevanti costi che devono sostenere le società sportive professionistiche appartenenti a settori diversi

dal calcio per affrontare i rispettivi campionati;

vista la difficoltà in cui versano la maggior parte delle suddette società sportive professionisti;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di opportune forme di sostegno finanziario, volte ad evitare la crisi di un così rilevante settore economico, considerati anche gli effetti sull'indotto e ad assicurare la costante opera di promozione sociale svolta dalle suddette società sportive professionistiche appartenenti a settori diversi dal calcio.

9/3524/**41**. Paolone.

La Camera,

ricordato che il professor Victor Uckman, presidente fino al settembre 2001 della Co.Vi.Soc., la commissione di vigilanza sui bilanci delle società iscritte alla Federcalcio, ha criticato la tendenza verso bilanci poco trasparenti e ha raccomandato che « nei prospetti delle società di calcio venga scritto in neretto che l'investimento è sconsigliato a vedove e orfani »;

constatato che i bilanci delle società di calcio hanno effettivamente caratteristiche di poca trasparenza e comparabilità sia per quanto riguarda il principio della recuperabilità tramite le operazioni future dei diritti pluriennali dei calciatori iscritti nell'attivo, la stima della loro vita utile economica e di conseguenza dei criteri per calcolare il loro ammortamento, sia per altre situazioni per le quali mancano dei principi contabili di riferimento,

impegna il Governo

a predisporre una interpretazione autentica e dettagliata delle norme del codice civile per quanto riguarda le società di calcio, in modo che i loro bilanci siano confrontabili con quelli delle altre società

che operano nella Unione europea, e a chiedere alla FIGC di controllare che tali principi siano rispettati da tutte le società sulle quali la FIGC stessa ha potere di controllo.

9/3524/**42**. Pagliarini, Dario Galli.

La Camera,

premesso che:

è stato approvato l'emendamento 5-*bis*. 80 a firma onorevole Pinza e altri, nel quale si parla di « maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo » da destinare in via prioritaria agli interventi per la ricostruzione nei comuni delle regioni colpiti da calamità naturali verificatisi nell'anno 2002,

impegna il Governo

ad interpretare la norma nel senso di utilizzare per le finalità in premessa le maggiori entrate, derivanti dai condoni tributari e contributivi, che dovessero verificarsi rispetto alle entrate stimate dall'articolo 5-*bis* del provvedimento.

9/3524/**43**. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Sergio Rossi, Caparini, Lupi, Scherini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge AC 3524, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

considerato che:

il disegno di legge reca all'articolo 5-*bis* disposizioni in materia fiscale modificative della legge 27 dicembre 2002, n. 282 (legge finanziaria 2003);

la medesima legge n. 282 contiene, all'articolo 5, comma 3, una norma di interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, precisando che tale ultima disposizione deve interpretarsi nel senso che i contributi erogati a norma di legge concorrono alla base imponibile IRAP anche nel caso in cui gli stessi non rilevino ai fini delle imposte sui redditi;

il medesimo comma 3 sostituisce il comma 2-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 209 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 22 novembre 2002, riproducendo integralmente il comma 3 dell'articolo 5 del testo originario del disegno di legge finanziaria (AC 3200-*bis*);

con tale ultima disposizione il Governo interveniva in una materia controversa sulla quale in passato si era registrato un notevole contenzioso;

tuttavia, dal carattere retroattivo della medesima disposizione sarebbe discesa la possibilità per l'amministrazione finanziaria non soltanto di inviare avvisi di accertamento a quelle imprese che, in presenza di una incertezza quanto al regime vigente, non avevano provveduto al pagamento dell'IRAP, ma anche di negare il rimborso di crediti di imposta vantati da contribuenti che negli anni precedenti avevano comunque provveduto a versare la maggiore imposta;

in questo modo, si sarebbe determinata una situazione di obiettiva incertezza, tale da esporre le imprese interessate ad una condizione di grave precarietà sotto il profilo finanziario;

per porre rimedio a questi problemi, nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge A.C. 3185, di conversione del citato decreto-legge n. 209 del 2002, era stato, in seguito ad approfondita istruttoria, approvato un emendamento che introduceva il comma 2-*quinquies* all'articolo 3, vertente sulla medesima materia;

tale ultima disposizione, approvata con il parere favorevole del rappresentante del Governo, a differenza dell'articolo 5, comma 3, dell'originario disegno di legge finanziaria, non era formulata come norma interpretativa, in quanto stabiliva l'applicazione del principio del concorso dei contributi alla determinazione della base imponibile IRAP, anche nel caso in cui essi non rilevino ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dal 1° gennaio 2003;

alla luce dell'introduzione del richiamato comma 2-*quinquies*, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera del disegno di legge finanziaria era stato soppresso, con il parere favorevole del Governo, il comma 3 dell'articolo 5;

il Governo non aveva ritenuto di modificare il predetto comma 2-*quinquies* sia nel corso dell'esame al Senato in seconda lettura del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 209, che nel corso della terza lettura svolta alla Camera;

il ripristino di tale ultima disposizione nel testo definitivo dell'articolo 5 della legge n. 282 e la contestuale sostituzione del citato comma 2-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 209 hanno costituito un imprevedibile mutamento di orientamento rispetto alla soluzione concordemente assunta sulla materia dal Parlamento e dal Governo, con il pieno consenso dell'amministrazione finanziaria, in esito all'approfondito lavoro svolto in occasione dell'esame del decreto-legge n. 209;

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente tutte le iniziative necessarie a eliminare il rischio di generare incertezze ed oneri aggiuntivi a carico dei contribuenti interessati, rimuovendo la condizione di obiettiva precarietà determinata dalla retroattività del comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge finanziaria 2003.

9/3524/44. Antonio Leone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 3524;

considerato che le disposizioni dell'articolo 7, che consentono la cessione, a trattativa privata, di alcuni immobili, già appartenenti al patrimonio dello Stato, specificamente individuati negli elenchi allegati al medesimo provvedimento, avrebbero già trovato attuazione, secondo quanto emerso nel corso della discussione;

rilevato che nelle previsioni del medesimo articolo 7 la dismissione fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita;

tenuto conto che tra gli immobili oggetto di cessione, di cui agli allegati elenchi, è inclusa la Manifattura tabacchi situata in via Galileo Ferraris a Napoli, relativamente alla quale, nell'aprile 2001, era stato siglato apposito protocollo di intesa tra il Ministero dell'interno, il Ministero delle finanze, la regione Campania e l'Ente tabacchi italiani S.p.a.;

considerato che nel protocollo si prospettava esplicitamente l'utilizzo dell'immobile per la realizzazione della « Cittadella della Polizia di Stato », con conseguente realizzazione di interventi di recupero edilizio e di rivalutazione funzionale del complesso tali da contribuire in misura determinante alla riqualificazione dell'area orientale di Napoli;

rilevato che a fronte della possibilità di insediare nel suddetto immobile la « Cittadella della Polizia di Stato », la regione Campania, d'intesa con il comune di Napoli, si impegnava a verificare la possibilità di mettere a disposizione della società ETI uno o più edifici contigui per la realizzazione di un nuovo centro di ricerca di livello internazionale per lo studio dell'impatto del fumo sulla salute e per la ricerca sulla materia prima e l'innovazione del prodotto;

tenuto conto dell'importanza che il protocollo assumeva ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini che nella città di Napoli costituisce un obiettivo di carattere prioritario;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative idonee ad assicurare il mantenimento degli impegni già assunti con il protocollo d'intesa con il comune di Napoli, in ordine all'utilizzo dell'immobile costituente la Manifattura tabacchi situato a Napoli.

9/3524/45. Marone, Lumia, Lettieri, Cennamo.

La Camera,

premesso che:

la legge 23 novembre 2001, n. 410 prevede la valorizzazione del patrimonio abitativo dello Stato, anche mediante la sua alienazione;

l'ordine del giorno n. 9/3200/bis-B/36 ha impegnato il Governo, che ha accettato, a procedere, con la prima operazione di cartolarizzazione del 2003, alla alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, purché ubicati all'esterno delle infrastrutture militari;

impegna il Governo

a procedere, senza indugio, alla alienazione, con le modalità e norme previste dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, alla alienazione degli immobili ad uso residenziale di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, ubicati all'esterno delle infrastrutture militari.

9/3524/46. Ascierito.

La Camera,

preso atto della disciplina delle alienazioni stabilita dall'articolo 7, nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,

impegna il Governo

a vendere a trattativa privata ma nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile e dei principi di trasparenza e concorsualità.

9/3524/**47**. Mantini.

La Camera,

preso atto del testo dell'articolo 9 in relazione al controllo e al monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica

impegna il Governo

a porre in essere tutti gli atti normativi e di governo utili affinché sia garantita la piena autonomia delle casse di previdenza dei professionisti che non possono essere assimilate alla finanza pubblica basandosi su contribuzioni private.

9/3524/**48**. Molinari, Mantini.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 1,19

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0002600